

MACCHINE AGRICOLE

CATTOLICA&MOTORI



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO MACCHINE AGRICOLE

Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1

EDIZIONE 05/2018



CATTOLICA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

GLOSSARIO	pag. 2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI	pag. 4
CONDIZIONI GENERALI R.C. AUTO CONDIZIONI GENERALI	pag. 9
CONDIZIONI SPECIALI R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALI	pag. 15
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE CONDIZIONI GENERALI	pag. 20

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio:

variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Area aeroportuale:

area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato:

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Attestazione dello stato di rischio:

documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che la Società mette a disposizione del contraente o dell'avente diritto nel proprio sito.

Avente diritto:

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Banca dati:

la banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Carta verde:

certificato internazionale di assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde.

Classi di merito di conversione universale (C.U.):

classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dall'allegato 2 del regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 4 del 9 agosto 2006 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Circolazione:

il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

Conducente:

colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione

Contratto:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

Ebbrezza:

superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

Familiare convivente:

la persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.

Fatto accidentale:

l'evento conseguente ad un fatto inaspettato, non previsto e non prevedibile, semprechè tale fatto non dipenda dal mancato rispetto di norme, leggi e regolamenti (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Franchigia:

importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Incidente:

l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Legge:

il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Locatario:

la persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Massimale:

l'importo fino a concorrenza del quale la Società presta l'assicurazione.

Nucleo familiare:

il nucleo dedotto dallo stato di famiglia.

Polizza:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

P.R.A.:

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio:

la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

Proprietario:

l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R.C.A.:

Responsabilità Civile Auto.

Regolamento:

il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.

Responsabilità principale:

responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità concorsuale:

responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Risarcimento diretto:

procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla Legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa per ottenere il risarcimento dei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 e regolamento n. 254/06).

Sinistro:

verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

Società Gestitaria:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Sostanze stupefacenti o psicotrope:

sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Terzi:

coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Tariffa:

i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.

Unico sinistro:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati ed in relazione ai quali la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Veicolo:

macchine e rimorchi agricoli in genere.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, su richiesta dell'assicurato, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed **entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Articolo 2 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nel caso in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 3 Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e la relativa carta verde (se prevista).

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 4 Proposta di rinnovo

La Società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza.

Relativamente alla garanzia R.C.A., nel caso in cui il contraente non accetti la proposta di rinnovo, il contratto s'intende risolto dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo più alcun effetto.

Articolo 5 Risoluzione del rapporto

Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltrò di una comunicazione con lettera raccomandata o altri strumenti equipollenti, quale a titolo esemplificativo la posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.

Articolo 6 Trasferimento di proprietà del veicolo

Il contraente è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo e s'impegna a restituire i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata)

Qualora il contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Società provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. **Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo, la Società non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.**

Il contraente che trasferisce la proprietà del veicolo ha tuttavia facoltà di optare anche per una delle seguenti soluzioni:

a) sostituzione con altro veicolo

Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la polizza stipulata per il veicolo alienato o consegnato in conto vendita sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente. Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.

b) risoluzione del contratto

Il contraente può chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della **consegna della fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà.**

Nel caso di veicolo dato in conto vendita, qualora la vendita abbia seguito e sia documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè in pari data siano stati **restituiti il certificato e l'eventuale Carta verde (se rilasciata).**

In assenza della documentazione giustificativa di cui sopra, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde (se rilasciata).

È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8.

Articolo 7 Sostituzione del certificato

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Articolo 8

**Sospensione di garanzia/
Riattivazione (esclusioni)****Sospensione**

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società, impegnandosi a restituire i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata).

La sospensione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'apposita appendice emessa dalla Società e debitamente sottoscritta dal Contraente. In caso di furto del veicolo ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ad 1 mese.

Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene su richiesta del contraente, per il medesimo o altro veicolo di proprietà e deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi); il premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza, viene determinato in ragione di 1/360 del premio annuo sulla base della tariffa in vigore al momento della riattivazione. Sul premio come sopra determinato si imputa inoltre, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto. **Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione. Il premio annuo verrà determinato sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito.** Per i contratti che prevedono l'applicazione del "Pejus" (Condizione Speciale G), il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).

Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, e il Contraente non provveda alla riattivazione del contratto stesso con altro veicolo di sua proprietà, o di proprietà di un familiare convivente, la Società restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione.

Esclusioni

Non è consentita la sospensione:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione;
- per i contratti relativi a ciclomotori, quadricli e motoveicoli.

Articolo 9

**Distruzione,
demolizione od
esportazione del
veicolo**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, **il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione** (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati). Il contraente in tali circostanze ha la facoltà di optare per una delle seguenti soluzioni:

a) sostituzione con altro veicolo

Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la polizza, stipulata per il veicolo distrutto, demolito o esportato, sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente.

In tal caso il contraente si impegna a restituire i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata) relativi al veicolo distrutto, demolito o esportato. Qualora ciò comporti una variazione di premio in ragione di una modifica del rischio si procede ad un conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.

Relativamente alla garanzia Assistenza, qualora la sostituzione avvenga con un veicolo per il quale non è prevista la commercializzazione della stessa, il premio pagato e non goduto di detta garanzia verrà rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo.

b) risoluzione del contratto

il contraente può optare per la risoluzione del contratto. In tal caso il contratto si risolve con **la restituzione della parte di premio corrisposta e non usfruita**, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione di:

- **certificato e della Carta Verde (se rilasciata);**
- **consegna della copia dell'attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati).**

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

c) Sospendere il contratto (articolo 8 delle Condizioni Generali di assicurazione).

Articolo 10

**Risoluzione del
contratto per il
furto del veicolo**

In caso di furto totale del veicolo il contratto **non ha effetto dal giorno successivo alla denuncia** presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Il proprietario può optare per:

a) risolvere il contratto

In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio di responsabilità civile corrisposta e non usfruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua **previa consegna di copia della citata denuncia.**

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, **il Contraente sarà tenuto a corrispondere la relativa rata di premio** con diritto alla restituzione della parte di premio come disposto al comma precedente.

b) Sostituire il contratto con altro veicolo di proprietà o di proprietà di un familiare convivente.**c) Sospendere il contratto (articolo 8 delle Condizioni Generali di assicurazione).**

Per i punti a) e b) il contraente è tenuto a **fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del nuovo veicolo e**, in ogni caso, **copia della denuncia di furto** presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il contraente/proprietario, il proprietario se persona diversa dal contraente, o un familiare convivente si sia già avvalso di una delle facoltà previste dal primo comma, **dovrà essere stipulato un nuovo contratto.**

Qualora il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non si sia avvalso di una delle facoltà previste dal primo comma e il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, si procederà al ripristino del contratto in essere o qualora fosse nel frattempo giusto a scadenza, all'emissione di un nuovo contratto.

In caso di rinvenimento del veicolo il contraente è tenuto a fornire **copia del verbale di ritrovamento** del veicolo rubato redatto dalla Pubblica Autorità. **La mancata consegna dei documenti previsti comporta l'applicazione del pejus del 25% e l'assegnazione alla classe CU 18.**

Articolo 11 **Altre assicurazioni**

L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Articolo 12 **Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto se il Contraente:

- è "Consumatore" ex art. 18 del Codice del Consumo, è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o il domicilio elettivo del contraente;
- non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società).

Articolo 13 **Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO

Articolo 14

Oggetto del contratto

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. **Non sono altresì assicurati i rischi della responsabilità per i danni avvenuti all'interno di circuiti.**

La Società assicura anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private (escluse le aree aeroportuali).

Rimorchi – rischio statico

Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque **esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le condizioni aggiuntive che seguono sono operanti solo se espressamente indicate in polizza o sul certificato di assicurazione.

Divieto di cessione del credito

Qualora in polizza sia espressamente richiamata la presente condizione, il contraente/proprietario del veicolo, in caso di sinistro rientrante nella procedura del risarcimento diretto previsto dalla normativa vigente, non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, salvo il caso in cui la Società non abbia esplicitamente prestato il proprio consenso alla cessione.

Qualora entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del contraente/proprietario di avvalersi di un riparatore non convenzionato, la Società:

- non comunichi il proprio esplicito diniego, il consenso alla cessione del credito dovrà intendersi acquisito e il contraente/proprietario potrà far riparare il veicolo assicurato presso il riparatore prescelto;
- comunichi il proprio diniego in maniera esplicita e il contraente/proprietario faccia riparare il veicolo assicurato presso il riparatore prescelto non convenzionato, la Società potrà agire nei confronti del contraente/proprietario per il recupero dell'eventuale pregiudizio sofferto.

Il consenso alla cessione del credito s'intende invece prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno dei riparatori convenzionati con la Società (vedasi elenco sul sito www.cattolica.it).

È fatta salva la facoltà per il contraente/proprietario di delegare il proprio riparatore, anche non convenzionato con la Società, ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sul veicolo assicurato, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante le riparazioni effettuate e concordate, dal contraente/proprietario o dal riparatore, con il perito della Società.

Articolo 15 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato (ad esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perchè la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta di validità) a norma delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- **nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;**
- **nel caso di veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";**
- **nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale.**

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. La Società tuttavia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, semprechè la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso.

La Società non sarà tenuta a prestare copertura, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

Articolo 16 Qualifica di terzi - Soggetti esclusi

L'assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro. L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con

patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;**
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).**

Articolo 17

Diritto di rivalsa nel caso di inidoneità alla guida

L'assicurazione non è operante se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

Qualora in virtù dell'art. 144 della Legge la Società non possa opporre al danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto né clausole che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, essa potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato stesso.

La Società tuttavia:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di euro 2.500,00 indipendentemente dall'ammontare del danno;**
- nel caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di euro 20.000,00 indipendentemente dall'ammontare del danno.**

Articolo 18

Limitazioni al diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

Qualora in Polizza sia espressamente richiamato il presente articolo la Società, limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa all'importo di:

- 500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza;**
- 1.500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno, nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale limitazione non è operante nel caso in cui il conducente sia anche il proprietario del veicolo (in tal caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 17).**

Articolo 19

Parametri di tariffazione

La valutazione del rischio e la determinazione del premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell'agenzia ove è stato stipulato il contratto.

Articolo 20

Periodi di Osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive si considera come periodo di effettiva copertura quello che inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio.

In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4, il periodo di osservazione ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo di osservazione di cui ai commi precedenti.

Articolo 21
**Modalità per
la denuncia del
sinistro**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS (ex ISVAP) ai sensi dell'art. 143 della Legge (constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistri) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso. In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di sinistro, che deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, trova applicazione l'art. 1915 del codice civile e conseguentemente la Società ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge. L'assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Ad ogni denuncia di sinistro l'assicurato può chiedere il rilascio di un nuovo modulo di denuncia di sinistro rivolgendosi alla propria Agenzia.

Incidenti stradali con controparti estere

La richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, può essere inoltrata dall'assicurato oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

Articolo 22
**Indennizzo
diretto**

Modalità per la denuncia del sinistro
Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'assicurato/danneggiato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Società a mezzo:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla Società sita in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona;
- telegramma, inoltrato alla Società sita in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – ufficio Sinistri
- telefax, inviato al n. 045.68.33.535
- e-mail inviata all'indirizzo indicato nel sito della Società (richiestadannicard.cattolica@cattolicaassicurazioni.it).

Articolo 23
**Gestione delle
vertenze**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del

danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge.

Articolo 24 Attestazione dello stato di rischio

La Società consegna per via telematica l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto al contraente e all'aveute diritto, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato e purchè si sia concluso il periodo di osservazione. L'obbligo di consegna s'intende assolto con la messa a disposizione nell'area riservata del sito web della Società. Tuttavia, il contraente o l'aveute diritto possono chiedere la consegna mediante le ulteriori modalità telematiche previste dalla Società. La consegna dell'attestazione di rischio per via telematica ha luogo anche qualora si sia verificata una delle circostanze sotto elencate e purchè il periodo di osservazione risulti concluso:

- furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- vendita del veicolo con risoluzione o cessione del contratto ai sensi dell'art. 171, comma 1, lettere a) e b) della Legge.
- sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione. In tal caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Qualora il veicolo sia cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Società, con la consegna al soggetto aveute diritto indicato in polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Società consegna per via telematica ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tuttavia, tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto così come disposto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.

Contenuti dell'attestazione di rischio

L'attestazione contiene:

- la denominazione della Società;
- il nome ed il codice fiscale del contraente, se persona fisica, o la denominazione/ragione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di persona giuridica;
- i medesimi dati di cui al punto precedente relativi al proprietario ovvero ad altro aveute diritto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito interna, nonché quella di Conversione Universale (denominata in seguito C.U.) di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno

di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le formule tariffarie miste con franchigia;

- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria. Per quest'ultimi verrà indicata la relativa percentuale di responsabilità;
- la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- l'indicazione se il contratto è stato stipulato per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4-bis della Legge;
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

Articolo 25 **Attestazione dello stato di rischio cartacea**

L'attestazione di rischio può essere richiesta in forma cartacea dall'avente diritto, ovvero da persona dallo stesso delegata per iscritto, esclusivamente rivolgendosi all'intermediario. Si evidenzia che il documento così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto, ma ha valenza puramente informativa così come disposto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Articolo 26 **Casi di non Rilascio dell'attestazione dello stato di rischio**

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI R.C. AUTO

(Valide solo se espressamente richiamate in polizza o sul certificato di assicurazione)

Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sotto estese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie.

Condizione
Speciale - G
"Pejus"

Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità o "pejus", che prevede maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

a) Stipulazione di un nuovo contratto

1. All'atto della stipulazione del contratto nel caso di:
 - a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
 il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del relativo foglio complementare o il certificato di proprietà, e, ove previsto, l'appendice di cessione del contratto.
2. In presenza di detta documentazione il contratto è assegnato alla classe CU 14. In difetto il premio dovuto sarà aumentato del 25% (pejus) e verrà assegnata la classe CU 18.

b) Veicolo assicurato con altra Impresa

1. Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si applicheranno le maggiorazioni di cui alla lettera d) qualora dall'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca dati, esse risultino dovute.
2. Relativamente alla classe C.U. sul contratto verrà indicata quella riportata sull'attestato di rischio o in difetto verrà assegnata sulla base delle seguenti regole:
 - a) determinazione della classe di merito sulla base della sinistrosità pregressa e come da prospetto sotto riportato

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- b) in presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale, riportati nella tabella della sinistrosità pregressa si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto a) per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato provocato nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

3. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo con assegnazione al medesimo pejus.
4. Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purchè non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e del Pejus sulla base delle disposizioni di cui alla sezione d) – proseguimento del rapporto assicurativo. Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.
5. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al punto 5 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione.
6. Relativamente ai punti 4 e 5 la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto. Qualora sia riscontrato il dolo nelle dichiarazioni rese la Società provvederà alla risoluzione del contratto.
7. Qualora il contraente, o se persona diversa il proprietario, voglia usufruire della classe di merito CU di un veicolo venduto, posto in conto vendita, colpito da furto totale, demolito o esportato definitivamente all'estero e tali eventi si sono verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione di rischio, per altro veicolo (della medesima tipologia) di sua proprietà, o di proprietà di un familiare convivente, dovrà fornire i seguenti documenti:
 - copia di un documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, denuncia di furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo riportato sull'attestato di rischio;
 - copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.
8. Qualora il veicolo venga ceduto al coniuge in comunione dei beni o ad un familiare convivente, questi potrà usufruire della classe di merito CU indicata sull'attestazione di rischio presentando un'autocertificazione che attesti il regime di comunione dei beni o lo stato di convivenza.
9. Qualora il veicolo venga ceduto da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi, il nuovo proprietario potrà usufruire della classe di merito CU indicata sull'attestato di rischio presentando una dichiarazione di rinuncia dell'attestazione di rischio e del relativo bonus/malus maturato da parte dei comproprietari cedenti.
10. Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale:
 - sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing, il recupero della classe di merito CU a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà;
 - sia stato stipulato un contratto di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi), il recupero della classe di merito CU a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso o di altro veicolo di sua proprietà potrà essere effettuato presentando copia del libretto di circolazione e dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo da parte del contraente del precedente contratto assicurativo.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto nel caso di leasing, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio, il recupero della classe di merito CU è ammesso qualora la documentazione di cui sopra sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

11. Qualora il veicolo sia cointestato e l'avente diritto non risulta indicato nell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, per usufruire della classe di merito indicata sull'attestazione di rischio, dovrà fornire copia del libretto da cui si evinca che risultava essere cointestatario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente. In caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe C.U. 14.
12. Qualora:
 - l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati e il contraente non sia in grado di presentare la documentazione probatoria di cui ai punti 4 e 5;
 - non venga consegnata copia del contratto temporaneo precedente (punto 3);
 - non venga consegnata l'eventuale documentazione integrativa prevista ai punti 7, 8, 9 e 10,
 verrà applicato il pejus del 25%, per la sola prima annualità. Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'attestazione di rischio o il contratto temporaneo precedente risultino scaduti da oltre 5 anni.

Relativamente alla classe CU, per i punti sopra indicati, in assenza delle documentazione richiesta verrà assegnata la classe CU 18.

c) Revisione della maggiorazione

1. La maggiorazione del 25% (C.U. 18), è soggetta a revisione sulla base della risultanza della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
2. L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

d) Proseguimento del rapporto assicurativo

1. Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4 per le annualità successive a quella della stipulazione, se nel periodo di osservazione, quale definito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, vengano pagati sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale e in tal caso la percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%, il premio dovuto sarà aumentato:
 - del 5% in presenza di 1 sinistro
 - del 15% in presenza di 2 sinistri
 - del 25% in presenza di 3 o più sinistri.
2. Relativamente alla classe di merito C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, verrà determinata sulla base della "Tabella delle regole evolutive della classe C.U." sotto riportata:

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

e) Passaggio senza seguito o riapertura di un sinistro

1. La Società, qualora un sinistro già posto a riserva, e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus" e all'applicazione del Malus nell'ambito della classe CU, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.
2. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
3. In entrambi i casi, qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società provvederà ad aggiornare l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati.

f) Sostituzione del contratto

1. La sostituzione del contratto qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato.
2. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
3. Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto applicando la maggiorazione del 25%, salvo il caso in cui siano applicabili le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007.

g) Veicolo assicurato all'estero

1. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contraente o l'avente diritto se persona diversa dal contraente, è tenuto a consegnare una dichiarazione del precedente assicuratore estero che attesti la situazione assicurativa del veicolo. Il contratto è stipulato senza maggiorazioni di premio salvo che dalla dichiarazione del precedente assicuratore risultino indicazioni sulla base delle quali possano essere applicate le maggiorazioni previste dalla sezione d) - proseguimento del rapporto assicurativo. Relativamente alla classe CU si applicano le disposizioni di cui al punto b) 2.
2. La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio.
3. In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:
 - la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;
 - libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso veicolo a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.
4. In mancanza della consegna di tali documenti il premio dovuto sarà maggiorato del 25% (CU 18).

h) Tabella di conversione da classe C.U. a Pejus

1. L'assegnazione al "pejus" di pertinenza avverrà come da tabella seguente, sulla base dei sinistri che abbiano dato origine al malus nel periodo di osservazione pregresso e rilevati dall'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati.

Classe C.U. di assegnazione	0 sinistri nell'ultimo P.O.	1 sinistro nell'ultimo P.O.	2 sinistri nell'ultimo P.O.	3 o più sinistri nell'ultimo P.O.
Da classe 1 a classe 18	Tariffa fissa (Pejus)	Pejus +5%	Pejus +15%	Pejus +25%

In assenza della classe C.U. si procederà alla determinazione della stessa sulla base delle disposizioni di cui al punto b) 2

**Condizione
Speciale - V
Sgombero neve**

Qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente l'assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato.

PROTEZIONE LEGALE

(Valida solo se espressamente richiamata in polizza o sul certificato di assicurazione)

Premessa

La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – viale del Commercio n. 59, 37135 – Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557;
- e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 Insorgenza del sinistro e Decorrenza della garanzia

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi – il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della polizza.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 4 e 6, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Articolo 2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia Assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- **informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.**

Articolo 3 Recupero di somme

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo 4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale per le garanzie di Tutela Legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato.

L'assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R., rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del legale. Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Società o con la Società Gestionaria.

Articolo 5 Gestione del caso assicurativo per le garanzie di Tutela Legale

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 4, sempreché le pretese dell'assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del legale nominato.

L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria. L'eventuale nomina di un Consulente Tecnico di Parte o di un Perito in genere, viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. La Società Gestionaria, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Articolo 6
Denuncia e
gestione del
caso assicurativo
relativo alle
garanzie
di Perdite
Pecuniarie e alla
Diaria**

Relativamente alle garanzie di Perdite pecuniarie “Indennità Autoscuola” e “Indennità Zeropunti”, l’Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell’avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l’operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Relativamente alla Condizione aggiuntiva 1 art. 12 punto E) l’Assicurato deve dare notizia del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia.

L’Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione.

L’indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di interdizione ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida.

L’Assicurato ha facoltà di chiedere che l’indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell’intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene con rateizzazione mensile. In caso di morte dell’Assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida la Società corrisponde agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell’Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Articolo 7
Estensione
territoriale per
le garanzie di
Tutela Legale**

Le prestazioni garantite all’art. 12 punto A) Protezione Legale formula promozione, B) Protezione Legale standard, C) Protezione Legale Plus sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per la difesa penale ed il risarcimento danni extracontrattuale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: in tutte le restanti ipotesi.

Le prestazioni garantite all’art. 12 punto D) “Patente Protetta standard” sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per lett. a) Difesa Penale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. d) Errata Variazione dei punti;
- Europa: per violazioni analoghe a quelle di cui alle lett. b) Violazioni al Codice della Strada e lett. c) Sanzioni amministrative accessorie.

L’Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,

Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Articolo 8 Estensione territoriale per le garanzie di Perdite Pecuniarie

Le prestazioni garantite all'art. 12 punto D) "Patente Protetta standard" ed E) "Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1" sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. e) Indennità Autoscuola e lett. f) Indennità Zero punti,
- Europa e Turchia: in relazione alla Diaria di cui all'art. 12 punto E).

Per infrazioni commesse in un paese diverso da Italia, San Marino e Città del Vaticano la diaria sarà corrisposta al 50% rispetto a quella indicata in polizza. L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Articolo 9 Esclusioni per le garanzie di Tutela Legale

Le garanzie non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;**
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente;**
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche;**
- e) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;**
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;**
- h) in materia fiscale ed amministrativa;**
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**

Articolo 10
**Esclusioni per
 le garanzie
 di Perdite
 Pecuniarie**

- j) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- k) per controversie con la Società.

Le garanzie identificate come Perdite Pecuniarie non operano:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- e) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- f) per vertenze con la Società.

Limitatamente alla prestazione "Patente protetta con garanzia aggiuntiva 1", le garanzie non operano inoltre:

- g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- h) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- j) qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;
- k) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- l) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- m) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente;
- n) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 12 punti D) "Patente Protetta standard" ed E) "Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1" delle presenti Condizioni Particolari di Polizza.

Articolo 11 Oggetto del contratto e massimali

Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, fino ai massimali di:

- € 10.000,00 per i casi indicati alla lettera A) dell'articolo 12;
- € 15.000,00 per i casi indicati alla lettera B) dell'articolo 12;
- € 20.000,00 per i casi indicati alla lettera C) dell'articolo 12;
- € 8.000,00 per i casi indicati alla lettera D) dell'articolo 12;

per sinistro senza limite annuo, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali:

- a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'assicurato;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- d) il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Le spese di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 9- Esclusioni lett. c).

L'assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.

Nel caso di patrocinio di più legali, la garanzia viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 4. Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione in aree pubbliche e private (escluse le aree aeroportuali) del veicolo indicato in polizza.

Articolo 12 Casi garantiti

La garanzia viene prestata in una delle seguenti forme indicate espressamente nella scheda di polizza.

PROTEZIONE LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE

A) Protezione legale formula promozione

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Vengono altresì garantiti l'assicurato-contraente, come persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e segg. del D.Lgs 209/2005. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art 9 - Esclusioni, lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza;
- b) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero

per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;

- c) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

B) Protezione legale standard

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Vengono altresì garantiti l'assicurato-contraente, come persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005;
- b) il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;
- c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 50.000,00 (cinquantamila) per caso assicurativo e senza limite annuo.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;

e) difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 9 lett. b), e) e j).

- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art 9 "Esclusioni" lett. i).

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

- g) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
- h) controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 200,00 (duecento). In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.

Particolarità

La copertura per la richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c), viene garantita con un massimale di € 100.000 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo:

- **per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;**
- **per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei, posti nel Bacino**

del Mare Mediterraneo semprechè il Foro competente si trovi in questi territori.

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) operano anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 9 – Esclusioni, lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

C) Protezione legale plus

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Vengono altresì garantiti l'assicurato-contraente, come persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005;
- b) il recupero danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;
- c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 100.000,00 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;

e) difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o

sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 9 lett. b), e) e j).

- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione davanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 7 "Esclusioni" lett. i).

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;

- g) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
- h) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00 (cento). La presente garanzia, in deroga all'Art. 7 - Estensione Territoriale per le garanzie di Tutela Legale, viene estesa ai casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in

sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo;

- i) l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale al valore del massimale, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. **L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione;**
- j) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- k) gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- l) errata variazione dei punti. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato. La presente prestazione opera in deroga all'art. 9 "Esclusioni" lett. h).
- m) ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. **La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.**

Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.

La prestazione opera per un massimale di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per caso assicurativo senza limite annuo.

- n) **proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada. A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

Particolarità

La copertura per la richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c), viene garantita con un massimale di € 100.000 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo:

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei, posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) operano anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 9 - Esclusioni, lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

PROTEZIONE LEGALE PER LA PATENTE**D) Patente protetta standard**

Le garanzie sono operanti:

- a) nei confronti della persona indicata in polizza, purché guidi un veicolo per il quale la persona stessa è abilitata (formula personal);
oppure
- b) nei confronti della persona che guidi il veicolo assicurato in polizza per la R.C. Auto per la guida del quale la persona stessa è abilitata (formula targa).

Le garanzie valgono per:

- a) **Difesa Penale.** Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
- b) **Violazioni al Codice della Strada.** Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto;
- c) **Sanzioni Amministrative Accessorie.** Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada;
- d) **Errata variazione dei punti.** Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) operano in deroga all'art. 9 "Esclusioni" lett. h).

- e) **Indennità Autoscuola*.** La Società rimborserà entro il limite di Euro 500,00 (cinquecento) il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso;
- f) **Indennità Zero Punti*.** La Società garantirà entro il limite di Euro 1.000,00 (mille) il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. È onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avenuto pagamento dell'esame.

* garanzie di Perdite Pecuniarie

E) Patente protetta con garanzia aggiuntiva 1 (garanzia di Perdite Pecuniarie)

La seguente garanzia opera in estensione all'art. 12 punto D) "Patente Protetta standard".

Le sotto elencate prestazioni di garanzia valgono a favore del Contraente/Azienda indicato in polizza contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida avvenuti in Europa

o in Turchia subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa, per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della polizza. Qualora il Contraente sia una Spa, Srl, Sas o Snc (non è concedibile a "Enti Pubblici", "Consorzi", "Cooperative" e/o altro), le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantite:

opposizione o ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia; il pagamento al Contraente/Azienda della diaria convenuta in polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui:

Art. 142 comma 9 e 12 Limiti di velocità;

Art. 143 comma 12 Posizione dei veicoli sulla carreggiata;

Art. 145 comma 11 Precedenza;

Art. 146 comma 3 bis Violazione della segnaletica stradale;

Art. 147 comma 6 Comportamento ai passaggi a livello;

Art. 148 comma 16 Sorpasso;

Art. 149 comma 5 Distanza di sicurezza tra veicoli;

Art. 150 comma 5 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;

Art. 172 comma 8 e 9 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;

Art. 176 comma 22 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;

Art. 186 comma 2 Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'art. 9 - Esclusioni per le garanzie di Perdite Pecuniarie- lett. g).

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'Autorità di un paese europeo (Italia esclusa) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in polizza. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.

In deroga all'art. 1 - Insorgenza del sinistro e Decorrenza della Garanzia - nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, la diaria viene corrisposta al 50%. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del contratto.

Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato. Le prestazioni precedenti operano in deroga all'art. 9 "Esclusioni per le garanzie di Perdite Pecuniarie" lett. i).

